



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 104

OGGETTO: Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.vo 42/2004 e successive modifiche e integrazioni - Modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie.

L'anno 2015 il giorno 15 del mese di LUGLIO alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

		Presente/Assente
SAVINO Gianluigi	Sindaco	Presente
BUDA DANCEVICH Marina	Vice Sindaco	Presente
COGATO Marco	Componente della Giunta	Presente
GRATTON Federico	Componente della Giunta	Presente
SNIDERO Ivan	Componente della Giunta	Presente
MATASSI Elisabetta	Componente della Giunta	Presente
CASOLA Antonio	Componente della Giunta	Presente

Assiste il dott. MUSTO Andrea in qualità di Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. SAVINO Gianluigi nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.vo 42/2004 e successive modifiche e integrazioni - Modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

in applicazione dell'art. 146 del D.Lgs.vo 42/2004 e s.m.i, della L.R. 5/2007 e della delibera di Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1749 del 23 luglio 2009, il Comune di Cervignano è destinatario di delega di funzioni amministrative in materia di paesaggio, tra le quali rientra anche il procedimento finalizzato all'accertamento della compatibilità dei lavori eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

gli interventi di modificazione del territorio in ambito di tutela paesaggistica debbono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.vo 42/2004 e s.m.i., salvo i casi previsti dall'art. 149 e da eventuali Atti di Accordo tra Ministero ed enti territoriali;

le violazioni a tale regime autorizzativo comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 167, che comprendono l'ordine di rimessione in pristino o la possibilità per il trasgressore di inoltrare domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica in alcuni limitati casi;

l'art. 181 del D.Lgs.vo 42/2004 e s.m.i, dopo aver stabilito specifiche sanzioni penali, stabilisce che, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, le stesse non siano applicate, pur restando ferme le sanzioni amministrative di cui all'art. 167;

Rilevato che la distinzione operata dal legislatore tra il sistema sanzionatorio di natura urbanistico-edilizia e il sistema sanzionatorio di natura paesistica ribadisce l'autonomia delle due discipline, che sottendono alla tutela di interessi pubblici diversi e producono effetti giuridici diversificati;

Considerato che, ai sensi del citato art. 167 comma 4, è possibile accertare la compatibilità paesaggistica solamente per le seguenti tipologie di lavori:

per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Visto il successivo comma 5 del medesimo articolo, che indica la procedura per l'accertamento di compatibilità paesaggistica e, in particolare, in caso di accoglimento della domanda presentata dal trasgressore, impone allo stesso il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, importo da determinarsi previa perizia di stima;

Dato atto che ai sensi dell'art. 60 comma 3 della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche e integrazioni, la funzione sanzionatoria in materia di paesaggio è esercitata dai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 17.04.2009, con la quale è stata approvata la convenzione relativa all'istituzione e nomina della commissione locale per il paesaggio e il relativo regolamento di funzionamento;

Vista l'ordinanza sindacale n. 114 del 25.11.2014 con la quale è stato individuato nel capo del Settore Tecnico e Gestione del Territorio l'arch. ing. Marcello DE MARCHI il responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

Considerato opportuno stabilire "valori forfetari" da applicarsi in tutti i casi di irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs.vo 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, "in assenza di danno ambientale e profitto", reputando tali importi congrui ad assicurare l'equo ristoro tra gravità dell'abuso e indennità da risarcire a titolo di sanzione;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 10 aprile 2008, n. 1551, che ha stabilito che sono legittime le deliberazioni giuntali con le quali l'Amministrazione comunale abbia dettato i criteri di determinazione della sanzione da infliggere all'autore di un abuso edilizio realizzato in zona

demaniale sottoposta a vincolo paesistico in quanto il contenuto di dette deliberazioni non esubera dalle competenze generali e residuali della Giunta di cui all'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000;

Valutato necessario graduare tale sanzione in relazione agli interventi oggetto di compatibilità paesaggistica ammessi dall'art. 167 comma 4 e alle definizioni degli interventi edilizi di cui all'art. 4 della L.R. n. 19/2009, come di seguito dettagliato:

per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, gli importi della sanzione sono definiti in relazione ai seguenti tipi di intervento:

attività edilizia libera (art. 4 comma 2 lett. d): € 516,00

restauro e risanamento conservativo (art. 4 comma 2 lett. c): € 1.000,00

ristrutturazione edilizia (art. 4 comma 1 lett. c): € 2.000,00

nuova costruzione (art. 4 comma 1 lett. a) ad esclusione del punto 1): € 2.000,00

ristrutturazione urbanistica (art. 4 comma 1 lett. d): € 2.000,00

trasformazione territoriale (art. 4 comma 1 lett. e): € 2.000,00;

per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica: € 516,00;

per lavori che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici e siano comunque configurabili ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 quali interventi di:

- manutenzione ordinaria: € 516,00

- manutenzione straordinaria: € 1.000,00;

Stabilito che qualora le opere realizzate siano ascrivibili a più tipologie tra quelle sopra descritte, si procederà all'applicazione della sanzione di importo maggiore;

Ritenuto opportuno, peraltro, di stabilire che per opere e interventi di particolare complessità e rilevanza, singolarità o consistenza, o ove il danno ambientale sia particolarmente evidente, l'importo della sanzione da applicare sarà determinato a seguito di apposita perizia di stima, che definisca come importo dovuto il maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito, ai sensi del citato art. 167;

Dato atto che l'importo dovuto deve essere corrisposto entro il 30° giorno successivo alla data di notifica del provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione e, in caso di inottemperanza, si darà avvio alla riscossione coattiva nei modi previsti dalla legge;

Ritenuto infine di stabilire che i proventi saranno introitati al Titolo III, tipologia 200, categorie 2 e 3 del Bilancio dell'Ente e che i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione in oggetto saranno utilizzati come disposto dal comma 6 dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

Visto l'art. 48 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c.1 del D.Lgs. 267/2000, dalla Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Ilva Santarossa e conservato agli atti presso l'Ufficio proponente,

DELIBERA

DI STABILIRE l'ammontare della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.vo 42/2004 e successive modifiche e integrazioni "in assenza di danno ambientale e profitto", sulla base dei seguenti "importi forfetari" graduati in relazione agli interventi oggetto di compatibilità paesaggistica ammessi dall'art. 167 comma 4 e alle definizioni degli interventi edilizi di cui all'art. 4 della L.R. 19/2009, come di seguito dettagliato:

per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, gli importi della sanzione sono definiti in relazione ai seguenti tipi di intervento:

attività edilizia libera (art. 4 comma 2 lett. d): € 516,00;

restauro e risanamento conservativo (art. 4 comma 2 lett. c): € 1.000,00;

ristrutturazione edilizia (art. 4 comma 1 lett. c): € 2.000,00;

nuova costruzione (art. 4 comma 1 lett. a) ad esclusione del punto 1): € 2.000,00;

ristrutturazione urbanistica (art. 4 comma 1 lett. d): € 2.000,00;

trasformazione territoriale (art. 4 comma 1 lett. e): € 2.000,00;

per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica: € 516,00;

per lavori che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici e siano comunque configurabili ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 quali interventi di:

manutenzione ordinaria: € 516,00;

manutenzione straordinaria: € 1.000,00;

2) DI STABILIRE che qualora le opere realizzate siano ascrivibili a più tipologie tra quelle sopra descritte, si procederà all'applicazione della sanzione di importo maggiore;

3) DI STABILIRE che, per opere e interventi di particolare complessità e rilevanza, singolarità o consistenza, o ove il danno ambientale sia particolarmente evidente, l'importo della sanzione da applicare sarà determinato a seguito di apposita perizia di stima, che definisca come importo dovuto il maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito, ai sensi del citato art. 167;

4) DI STABILIRE che l'importo dovuto deve essere corrisposto entro il 30° giorno successivo alla data di notifica del provvedimento con la quale viene irrogata la sanzione e, in caso di inottemperanza, si darà avvio alla riscossione coattiva nei modi previsti dalla legge;

5) DI STABILIRE che i proventi saranno introitati al Titolo III, tipologia 200, categorie 2 e 3 del Bilancio dell'Ente e che i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione in oggetto saranno utilizzati come disposto dal comma 6 dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

RAVVISATA L'URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di mano;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.vo 42/2004 e successive modifiche e integrazioni - Modalità di determinazione delle sanzioni pecuniari.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cervignano del Friuli,
08/07/2015

IL RESPONSABILE
- MARCELLO DE MARCHI



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.vo 42/2004 e successive modifiche e integrazioni - Modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie.*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Cervignano del Friuli, 09/07/2015

IL RESPONSABILE
- ILVA SANTAROSSA

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to SAVINO Gianluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to MUSTO Andrea

Copia conforme all' copia, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 16/07/2015

Il Responsabile del Procedimento
f.to - Ilva Santarossa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/07/2015 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 04/08/2015 .

Li 20/07/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to – Ilva Santarossa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003

Li 15/07/2015

Il Responsabile dell'esecutività
f.to – Ilva Santarossa

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 20.07.2015.